



NOTA N. 14

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER L'ETICHETTATURA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E ABROGA LA DIRETTIVA 2010/30/UE (COM (2015) 341)

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE		
NUMERO ATTO	COM(2015)341 final		
NUMERO PROCEDURA	2015/149 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DEGLI ATTO	15/07/2015		
DATA DI TRASMISSIONE	20/07/2015		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	19/10/2015		
ASSEGNATO IL	27/07/2015		
COMM.NE DI MERITO	10 ^a	Parere motivato entro	08/10/2015
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 13 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	01/10/2015
OGGETTO	La proposta abroga la direttiva 2010/30/UE (riguardante l'etichettatura e le informazioni relative ai prodotti connessi all'energia), convertendola in un regolamento, al fine di aggiornare e rafforzare il quadro normativo dell'UE relativo all'etichettatura energetica.		
BASE GIURIDICA	Art. 194, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per conseguire gli obiettivi in materia di energia. Tali obiettivi, enunciati nel paragrafo 1, sono: garantire il funzionamento del mercato dell'energia; garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico; promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili; promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.		
PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ	La proposta può essere dichiarata conforme al principio di sussidiarietà in quanto mira a completare l'azione degli Stati		

membri che sinora non sono stati in grado di conseguire da soli in misura sufficiente gli obiettivi dell'efficienza energetica. La proposta rispetta inoltre il principio di proporzionalità in quanto le misure previste non vanno al di là di quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Esse inoltre comportano oneri aggiuntivi minimi.

ANNOTAZIONI:

Premessa

La proposta in esame si inserisce nell'ambito delle azioni previste dalla "Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici", presentata dalla Commissione europea il 25 febbraio 2015¹. In tale documento, che fa parte del Pacchetto "Unione dell'energia"², viene sottolineata l'importanza dell'efficienza energetica e la necessità che gli Stati membri diano ad essa un posto preminente nelle loro politiche. Si ricorda che l'obiettivo dell'Unione europea, fissato dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, è quello di migliorare del 27% l'efficienza energetica entro il 2030. Nel 2020 è previsto un riesame di tale obiettivo con la possibilità di elevarlo al 30%. Si ricorda, inoltre, che l'efficienza energetica come mezzo per moderare la domanda di energia e ridurre la dipendenza energetica dell'Unione è annoverata tra le cinque dimensioni su cui si basa la Strategia quadro³, per ciascuna delle quali la Commissione europea ha previsto una serie di azioni⁴. In materia di efficienza energetica esse prevedono, tra l'altro, il riesame, nel 2015, della direttiva sull'etichettatura energetica.

L'etichettatura energetica, fornendo informazioni dettagliate sul consumo di energia dei prodotti, consente ai consumatori di prendere decisioni di acquisto consapevoli, efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente. La proposta in esame è volta ad aggiornare e rafforzare il quadro normativo dell'UE in questo settore, anche in considerazione di quanto emerso dalla valutazione ex post dell'efficacia della direttiva sull'etichettatura energetica⁵ e della direttiva sulla progettazione ecocompatibile⁶, condotta dalla Commissione europea, i cui esiti sono illustrati in Documento di lavoro⁷ che accompagna la proposta. Si ricorda che queste due direttive intendevano affrontare il problema dell'impatto negativo che i prodotti possono avere sull'ambiente in funzione del modo in cui sono fabbricati, utilizzati e smaltiti. Tra gli elementi emersi dalla valutazione vi è innanzitutto il risparmio tangibile che l'etichettatura e la progettazione ecocompatibile generano in termini di energia e di costi. Si stima, infatti, che

¹ [COM\(2015\)80](#).

² Il Pacchetto "Unione dell'Energia" comprende, oltre alla Strategia quadro, la Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio "Il Protocollo di Parigi - il Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020", [COM\(2015\)81](#), e la Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio "Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica - Una rete elettrica europea pronta per il 2020", [COM\(2015\)82](#). Si ricorda che il Pacchetto "Unione dell'energia" è stato esaminato dalle Commissioni riunite 10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica, che il 4 giugno 2015 hanno approvato una risoluzione, [DOC XVIII, n. 92](#).

³ Le cinque dimensioni, strettamente collegate tra loro, sono: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; piena integrazione del mercato europeo dell'energia; efficienza energetica per contenere la domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività.

⁴ Esse sono elencate nella [Tabella di marcia](#) allegata alla Strategia quadro.

⁵ [Direttiva 2010/30/UE](#). La valutazione è stata condotta sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva.

⁶ [Direttiva 2009/125/CE](#). La valutazione è stata condotta in base a quanto previsto dall'articolo 21 della direttiva.

⁷ [SWD\(2015\)143 final](#), disponibile in lingua inglese.

entro il 2020 il risparmio energetico annuo sarà pari a 175 MTEP⁸ (di cui il 15% ascrivibile alle misure di etichettatura), ossia il 19% rispetto alla situazione attuale⁹, con un risparmio in bolletta per gli utenti finali ammontante a 100 miliardi di euro l'anno. Altro elemento emerso è che i costi di etichettatura e di conformità alle specifiche che sia i fabbricanti che gli utenti finali (nuclei familiari e imprese) devono sostenere inizialmente sarà ampiamente compensato dai benefici derivanti dal risparmio generato dal minor consumo di energia. L'etichettatura, inoltre, è il principale fattore di innovazione per le imprese, stimolate a differenziare i prodotti in base alle specifiche previste per le classi più alte, che sono sempre più ambiziose. Le etichette energetiche sono ormai riconosciute e comprese dai consumatori che le utilizzano per orientare i loro acquisti. Tuttavia, la valutazione ha messo in luce alcuni elementi problematici che hanno indotto la Commissione europea a ripensare il sistema di etichettatura¹⁰. Primo fra essi è che l'inserimento delle classi A+ e superiori, previsto dalla direttiva 2010/30/UE, si è rivelato meno efficace nell'indurre i consumatori all'acquisto di prodotti di efficienza superiore rispetto alla scala A-G originaria. I consumatori infatti sono risultati meno motivati a pagare la differenza tra prodotti A+ e A+++ . Altro punto problematico riguarda la non conformità dei prodotti, pari al 20%, dovuta alla debole azione delle autorità di vigilanza nazionali, che fa sì che il 10% dei risparmi previsti resti irrealizzato. A ciò si aggiunge la lunghezza dell'iter normativo che rende obsoleto il lavoro di preparazione delle etichette. Inoltre, è emersa l'importanza di disporre di un quadro normativo armonizzato che consenta di ridurre i costi per i fabbricanti, di generare condizioni di parità tra i distributori in merito alle informazioni fornite ai clienti, nonché di esercitare le attività di vigilanza di mercato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

Questi elementi problematici sono esaminati nella Valutazione di impatto¹¹ che accompagna la proposta in esame. La valutazione, di cui la Commissione europea fornisce una sintesi¹² sempre in allegato alla proposta, si sofferma principalmente sui problemi riguardanti l'efficacia dell'etichetta, la non conformità causata dalla debole azione di vigilanza e la lunghezza dell'iter legislativo. Vengono quindi valutate una serie di opzioni volte ad affrontare i problemi individuati.

Si ricorda poi che ai fini della valutazione dell'efficacia delle direttive sull'etichettatura energetica e sulla progettazione ecocompatibile la Commissione europea ha indetto una [consultazione pubblica](#) che si è svolta dal 30 agosto al 30 novembre 2013 e i cui risultati sono illustrati in uno [studio](#) pubblicato nel febbraio 2014. Inoltre, ha organizzato alcune riunioni con i portatori di interesse e ha commissionato i seguenti studi: uno [studio relativo alla valutazione della direttiva sull'etichettatura energetica e della direttiva sulla progettazione ecocompatibile](#) (concluso nel giugno 2014) e [uno studio sulla comprensibilità dell'etichettatura energetica per i consumatori](#) (concluso nell'ottobre 2014).

⁸ L'acronimo MTEP sta per milioni di tonnellate equivalenti di petrolio.

⁹ Secondo la Commissione europea ciò consentirà di realizzare quasi per metà l'obiettivo del miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020, fissato dal "Pacchetto clima-energia" approvato dalla Commissione europea nel 2008. Il pacchetto comprende una serie di strumenti vincolanti posti in essere dall'Unione europea per garantire il raggiungimento di 3 obiettivi, noti come "Obiettivi 20-20-20", ossia la riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990, il miglioramento dell'efficienza energetica del 20% e l'aumento della quota di energie da fonti rinnovabili del 20% entro il 2020.

¹⁰ Per quanto concerne invece la direttiva sulla progettazione ecocompatibile, dalla valutazione sono emersi alcuni punti specifici ai quali per il momento la Commissione europea non intende dare seguito legislativo.

¹¹ [SWD\(2015\)139 final](#), disponibile in lingua inglese.

¹² [SWD\(2015\)140 final](#)

Contenuti della proposta

La proposta, come già accennato, è accompagnata da un documento di lavoro della Commissione, relativo alla valutazione ex post della direttiva sull'etichettatura energetica e della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, da una valutazione di impatto, da una sintesi della stessa e da un allegato contenente alcune specifiche nonché una tavola di concordanza.

La proposta abroga la direttiva sull'etichettatura energetica con decorrenza dal 1° gennaio 2017, e la converte in un regolamento al fine di semplificare e migliorare il contesto normativo nonché di rispondere alla necessità di garantire un'applicazione uniforme delle norme in tutta l'UE. Rispetto al quadro vigente la proposta apporta le seguenti principali novità:

- Provvede all'**aggiornamento** delle etichette e al **riscalaggio** delle classi di efficienza energetica;
- Istituisce una **banca dati** dei prodotti disciplinati dalla normativa sull'etichettatura energetica;
- Migliora la **garanzia dell'applicazione delle norme**;
- Chiarisce gli **obblighi in capo alle parti**.

L'**aggiornamento** e il **riscalaggio** delle classi di efficienza energetica sono in realtà già contemplati dalla direttiva vigente, che tuttavia li prevede come possibilità, da effettuarsi mediante atti delegati specifici che ne determinano i criteri caso per caso¹³. Poiché attualmente la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato appartiene alle classi energetiche più elevate, rendendo difficile un confronto fra modelli, risulta necessario riscalare sistematicamente i prodotti. La proposta in esame, pertanto, rispondendo alla necessità di un riscalaggio più sistematico e periodico, ne definisce le modalità in base ad una precisa procedura, specificando gli obblighi dei fornitori e dei distributori. In particolare, tale procedura, di cui all'articolo 7 della proposta, prevede che le etichette introdotte dalla direttiva 2010/30/UE siano riesaminate ai fini del riscalaggio, entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento. Il riscalaggio sarà effettuato sempre mediante atti delegati, disciplinati dagli articoli 12 e 13 della proposta in esame. I primi ad essere riesaminati saranno i prodotti che appartengono alle classi energetiche più elevate. E' previsto un periodo transitorio di sei mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato, durante il quale i fornitori metteranno a disposizione dei distributori sia le etichette vecchie che quelle nuove. I distributori dovranno sostituire sui prodotti esposti nei negozi e anche su quelli esposti in Internet le etichette vecchie con quelle nuove entro una settimana dalla data indicata nell'atto delegato ("data di sostituzione") e non potranno esporre le etichette riscalate prima di tale data. Per quanto concerne le classi energetiche, viene ripristinata la classificazione A-G, che, in base agli studi effettuati, è quella più comprensibile ai consumatori, mentre viene mantenuta l'attuale scala cromatica dell'etichetta, dal verde scuro al rosso. Al fine di stimolare il progresso tecnologico e di permettere lo sviluppo e il riconoscimento di prodotti sempre più efficienti, l'etichetta riscalata dovrebbe disporre di classi superiori vuote (A-B), che la maggior parte dei modelli dovrebbero raggiungere almeno dieci anni dopo. Il riscalaggio dovrebbe effettuarsi, infatti, per non gravare eccessivamente sui fabbricanti, ad intervalli periodici di dieci anni. Se in virtù della direttiva sulla progettazione ecocompatibile i modelli della classe di efficienza D, E, F, G non possono più essere immessi sul mercato, le classi in questione non figurano nell'etichetta.

Durante la preparazione degli atti delegati la Commissione europea, in base all'articolo 10 della proposta, dovrà svolgere opportune consultazioni con gli Stati membri e con le parti interessate (industria, PMI, artigiani, sindacati, commercianti, dettaglianti, associazioni di consumatori);

¹³ Articolo 10 paragrafo d) della direttiva 2010/30/UE.

dovrà istituire un forum consultivo con le suddette parti e, se opportuno, sottoporre a prova la grafica e il contenuto delle etichette con i consumatori, per verificarne la corretta comprensione.

Quanto ai costi amministrativi, la Commissione europea stima che l'onere di sostituire tutte le etichette a carico dei distributori sia di circa 10 milioni di euro per un periodo di dieci anni per tutta l'Unione europea, mentre quello a carico dei fabbricanti sia di 50 milioni di euro, che sommati si traducono in 2 centesimi per prodotto venduto.

Per quanto concerne la **banca dati** dei prodotti disciplinati dalla normativa sull'etichettatura, l'articolo 8 della proposta stabilisce che questa venga creata e mantenuta dalla Commissione europea, secondo dettagli operativi che saranno stabiliti mediante atti delegati. La banca dati conterrà le informazioni di cui all'allegato I, tra cui il nome o marchio del fabbricante o del fornitore, l'identificativo del prodotto, l'etichetta in formato elettronico, le classi e i parametri che figurano nell'etichetta, la scheda informativa del prodotto. Essa includerà, inoltre, le informazioni sulla conformità accessibili solo alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e alla Commissione europea, tra cui la documentazione tecnica e i risultati delle prove di valutazione di conformità. La banca dati consentirà, inoltre, di attingere a dati di mercato aggiornati e ad informazioni sull'efficienza energetica che accelereranno gli studi preparatori per il processo normativo di revisione delle etichette, abbreviando così i tempi dell'iter degli atti delegati. La Commissione europea sostiene che, rispetto agli obblighi vigenti, la banca dati aggiungerà solo l'obbligo di registrare il modello del prodotto poiché le altre informazioni da inserire sono già obbligatorie. Per quanto concerne i costi della banca dati, stimati a 1,5 milioni di euro nel 2016 e 150 milioni per gli anni successivi per la manutenzione, nonché i costi per la realizzazione dei futuri studi sulla comprensibilità delle etichette, stimati a 300.000 euro l'anno a decorrere dal 2017, questi saranno finanziati attraverso una ridefinizione delle priorità delle risorse previste per l'attuazione delle politiche in materia di efficienza energetica dei prodotti nel contesto del pilastro "Sfide per la società" del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte 2020"¹⁴. La Commissione afferma, inoltre, che la stima dei costi di registrazione di 1,5 milioni di euro per l'intero settore industriale equivale a 0,5 centesimi per prodotto venduto. Il costo effettivo dell'obbligo di registrazione sarà minore o pari a zero, poiché i fabbricanti non sono più obbligati a tenere una documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza nei cinque anni dall'ultima fabbricazione del prodotto. Inoltre sia i fornitori che i distributori potranno trasferire tali costi amministrativi sui consumatori, che compenseranno il costo iniziale di acquisto con il risparmio sul consumo di energia.

Grazie alla banca dati sarà possibile **migliorare la garanzia dell'applicazione della normativa**, poiché le autorità di vigilanza degli Stati membri potranno attingere direttamente alla documentazione tecnica relativa ai prodotti e alle valutazioni di conformità. Come già affermato, la difficoltà che incontrano le autorità di vigilanza nell'accedere alle informazioni necessarie e la mancanza di chiarezza sui differenti numeri utilizzati per lo stesso modello nei vari Stati membri non consente di garantire la corretta applicazione della normativa e fa sì che solo il 20% dei prodotti nel mercato sia conforme alle regole. Inoltre, al fine di rafforzare l'azione di vigilanza, la proposta in esame, all'articolo 5, si allinea al regolamento sulla vigilanza di mercato¹⁵ e prevede il sostegno, da parte della Commissione europea, alla collaborazione e allo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza degli Stati membri o tra queste e la Commissione stessa.

¹⁴ Per una panoramica sul Programma Orizzonte 2020 si veda [l'opuscolo informativo](#) a cura della Commissione europea.

¹⁵ [Regolamento \(CE\) n. 765/2008](#)

Per quanto concerne gli **obblighi in capo alle parti**, ovvero fornitori, distributori e Stati membri, la proposta li raggruppa al fine di renderli più coerenti e di semplificarli. In base all'articolo 3 i fornitori, oltre all'obbligo già previsto dalla normativa vigente, di fornire per i prodotti immessi sul mercato le etichette e le schede informative, dovranno provvedere alla registrazione dei prodotti nella banca dati. Quanto ai distributori, l'articolo 3 stabilisce cosa fare qualora non dispongano di un'etichetta né di un'etichetta riscalata (richiedere l'etichetta al fornitore, stamparla dalla banca dati o dal sito web del fornitore). Fornitori e distributori dovranno poi far riferimento alle classi di efficienza energetica del prodotto nei messaggi pubblicitari e dovranno collaborare con le autorità di vigilanza del mercato per rettificare i casi di inosservanza delle norme. Per quanto riguarda gli Stati membri questi dovranno, in base all'articolo 4 della proposta, adottare tutte le misure per assicurare che i fornitori e i distributori adempiano ai loro obblighi. Essi, inoltre, dovranno assicurare, anche in collaborazione con i distributori, che l'introduzione di etichette e delle etichette riscalate sia accompagnata da adeguate campagne di informazione a carattere educativo e promozionale. E' mantenuta la possibilità, sempre per gli Stati membri, di prevedere incentivi per l'uso di prodotti appartenenti alla migliore classe di efficienza energetica, e di prevedere sanzioni in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e degli atti delegati. Le sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Tra le altre disposizioni, la proposta prevede poi, all'articolo 6, una procedura di salvaguardia dell'Unione, più dettagliata rispetto a quella contemplata dalla normativa vigente, da applicarsi nel caso in cui un prodotto connesso all'energia immesso sul mercato presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico.

E' inoltre previsto che la Commissione europea adotti un piano di lavoro, di cui all'articolo 11, che fissa un elenco indicativo dei gruppi di prodotti considerati prioritari ai fini dell'adozione degli atti delegati disciplinati dagli articoli 12 e 13. Il piano di lavoro, che deve essere pubblico, contiene inoltre i programmi di revisione e di riscalaggio delle etichette dei prodotti.

Infine, per quanto concerne la prossima valutazione del quadro dell'etichettatura energetica, l'articolo 14 stabilisce che questa avrà luogo entro otto anni dall'entrata in vigore del regolamento. Quest'ultimo poi, in base all'articolo 16, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2017, ad eccezione delle disposizioni riguardanti la registrazione dei prodotti nella banca dati, che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2019.

La direttiva 2010/30/UE è abrogata a partire dal 1° gennaio 2017.